

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 375

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
(BERLUSCONI)

dal Ministro del tesoro  
(DINI)

e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
(GNUTTI)

(V. Stampato Camera n. 581)

*approvato dalla Camera dei deputati il 2 giugno 1994*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 giugno 1994*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita

---

**INDICE**

Disegno di legge .....	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	»	6

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1993, n. 348, 8 novembre 1993, n. 439, 7 gennaio 1994, n. 7, 10 marzo 1994, n. 168, e 6 maggio 1994, n. 277, recanti disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 301

*All'articolo 2:*

*al comma 4, le parole: «L'INA è esonerata» sono sostituite dalle seguenti: «L'INA è esonerato»;*

*al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli eventuali oneri si provvede con lo stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro istituiti per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato»;*

*al comma 6, le parole: «dell'INA stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INA stesso».*

**Testo del decreto-legge e testo comprendente  
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati**

*Decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare le procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'INA S.p.a. e di emanare disposizioni in materia di estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano all'alienazione della partecipazione dello Stato nell'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., nonchè agli atti e alle operazioni complementari e strumentali all'alienazione.

2. L'alienazione della partecipazione di cui al comma 1 è effettuata mediante offerta pubblica di vendita con eventuali collocamenti riservati.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita**

Articolo 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Articolo 2.

1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Il bilancio della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., deve prevedere accantonamenti adeguati agli impegni derivanti a suo carico dalle cessioni di premi effettuate dalle imprese di assicurazione.

3. La CONSAP è tenuta ad adempiere, per le quote a suo carico, gli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti.

4. L'INA è esonerata da ogni responsabilità, compresa quella solidale di cui all'articolo 2504-*decies*, comma secondo, del codice civile, per le obbligazioni della CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1.

5. Il Ministero del tesoro è responsabile in via solidale dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle obbligazioni di cui al comma 3. Agli eventuali oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il Ministero del tesoro, in relazione alle obbligazioni di cui al comma 3, tiene indenne e solleva l'INA da ogni responsabilità nei casi di azioni o pretese esercitate nei confronti dell'INA stessa.

7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle contenute nel decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277.

#### Articolo 3.

1. L'Unione italiana di riassicurazione, ente costituito ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è una società per azioni, liberamente partecipata da società di assicurazione e riassicurazione, che esercita la riassicurazione nei diversi rami ed è disciplinata dalle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni e dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili alle imprese di riassicurazione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono l'articolo 13 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. L'INA è **esonerato** da ogni responsabilità, compresa quella solidale di cui all'articolo 2504-*decies*, comma secondo del codice civile, per le obbligazioni della CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1.

5. Il Ministero del tesoro è responsabile in via solidale dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle obbligazioni di cui al comma 3. Agli eventuali oneri si **provvede con lo stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro istituiti per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato.**

6. Il Ministero del tesoro, in relazione alle obbligazioni di cui al comma 3, tiene indenne e solleva l'INA da ogni responsabilità nei casi di azioni o pretese esercitate nei confronti dell'INA **stesso.**

7. *Identico.*

Articolo 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - DINI - GNUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

XII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*